

**CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE,  
DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE (S.P.P.E.F.F.) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI PALERMO E LA FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA FIPE**

**TRA**

Il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione (S.P.P.E.F.F.) dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo (PA), Via Viale delle Scienze, Ed. 15, rappresentato/a per la firma del presente atto dal Prof. Antonino Bianco, nato a San Cataldo (CL) il 17.04.1980, C.F. BNCNNN80D17H792Q nella sua qualità di Direttore

**E**

La FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA (di seguito denominata "FIPE"), C.F. e P. IVA 06508701007, con sede legale in Roma, Viale Tiziano 70, CAP 00196, rappresentata dal Presidente Dr. Alberto Miglietta domiciliato per la carica presso la sede della FIPE.

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti"

**VISTO**

- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e la struttura dell'ordinamento universitario";

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**PREMESSO CHE**

- l'Università degli Studi di Palermo promuove il diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale degli studenti;  
Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 22.10.2004, n. 270, all'art. 10, comma 5, lettere d) ed e), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento e gli stages presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni; l'Università degli Studi di Palermo persegue gli obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione, alla gestione delle attività motorie a carattere educativo, rieducativo, preventivo, adattato, sportivo, nelle diverse fasce di età e nelle diverse condizioni di salute e al management dello sport.
- ai sensi dell'art. 9, del suo Statuto, "l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni con altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, europee, internazionali ed estere, e favorisce i rapporti con istituzioni, formazioni sociali; Lo statuto dell'Università di Palermo prevede la possibilità di utilizzo di servizi per le attività didattiche integrative ed opzionali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;  
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del DPR 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo d'attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- L'art. 25 del DPR m. 382/80, richiamato anche dall'art. 4 del DPR 162/82, prevede, tra l'altro, la possibilità di attribuire, su proposta del Consiglio di Corso di Studi interessato e senza oneri per l'Università nei limiti vincolanti, le funzioni di Professore a contratto ad esperti appartenenti agli stessi enti;
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le parti hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;
- la FIPE è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- la FIPE è l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale IWF ed è la sola organizzazione qualificata e riconosciuta dal CONI per promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere in Italia la pratica della Pesistica Olimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness); inoltre, è riconosciuta dal CIP come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico;
- i fini istituzionali della FIPE sono promuovere la massima diffusione della pratica del Sollevamento Pesi e della Cultura Fisica in ogni fascia d'età, con particolare riferimento allo sport giovanile secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE condividono e fanno proprio il principio fondamentale sul ruolo dello sport come fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite implicazioni di carattere pedagogico-educativo, biologico, psicologico, metodologico, tecnico, sociologico, ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- l'UNIVERSITÀ e la FIPE, per tutta la durata dell'Accordo, concordano nello sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano della ricerca scientifica e disseminazione dei relativi risultati, su quello didattico formativo, inteso come lezioni, attività seminariali ed esercitazioni e di tirocinio, nell'ambito del Corso di Laurea in scienze delle attività motorie e sportive;
- l'UNIVERSITÀ ha facoltà di inserire nell'ambito degli insegnamenti proposti come Attività Formativa a Scelta, corsi che rientrano nell'offerta formativa della FIPE Strength Academy;
- nel presente Accordo le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse e i Programmi Federali dei Corsi PT1 e APO1 costituiscono parte integrante del presente Accordo. Si fa divieto di utilizzare i programmi formativi Federali per finalità diverse da quelle previste nella convenzione, sussiste l'obbligo di riservatezza sui contenuti formativi, metodologie didattiche della Federazione.

## **Art. 2 - Oggetto**

La FIPE si impegna a riconoscere la qualifica federale di **Allenatore Pesistica Olimpica (I livello)** agli studenti del Corso di Laurea in “Scienze Motorie e Sportive” che abbiano completato il corso di Teoria, Tecnica, e Didattica della Pesistica con la votazione di almeno 27/30. La certificazione del superamento dell'esame, vistata dal docente responsabile e dalla Segreteria Studenti dell'Università, darà diritto al tesseramento dello studente secondo le modalità previste dalla FIPE, come indicate nel successivo Art. 3. Inoltre, la FIPE si impegna a realizzare, per il Corso di Laurea in “Scienze e Motorie e Sportive”, una Attività Formativa di 27 ore (vedi programma materie allegato), mirata all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la qualifica **Personal Trainer (I livello)**, tenuta da uno o più docenti federali convocati dalla FIPE.

## **Art. 3 - Riconoscimento delle qualifiche e contenuti**

Gli studenti che acquisiscono la qualifica di **Allenatore Pesistica Olimpica (I livello)** potranno essere abilitati e inseriti nell'Albo Federale, solamente previo versamento della quota federale a carico dello studente, come stabilita annualmente - dal Consiglio Federale della FIPE. Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della qualifica.

Gli Studenti che hanno frequentato l'AFS “**Personal Trainer (I livello)**” potranno iscriversi all'apposito esame di verifica, da svolgersi presso la sede dell'Università e previo versamento alla FIPE di una quota agevolata e pari ad euro 195,00 (centonovantacinque/00) comprensiva del materiale didattico del corso e, in caso di superamento della prova di esame, il tesseramento per l'anno di effettuazione e superamento dell'esame, oltre ad altre agevolazioni/benefit previsti per i Tecnici della FIPE.

## **Art. 4 – Referenti**

I referenti designati dalle parti sono i seguenti:

- per L'UNIVERSITÀ: Antonino Bianco
- per la FIPE: Alfredo Mastropasqua

L'eventuale sostituzione dei Referenti delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

Alla scadenza della presente convenzione i Referenti, congiuntamente, redigeranno un rapporto finale delle attività.

## **Art. 5 - Obblighi delle Parti**

L'UNIVERSITÀ metterà a disposizione le aule e le palestre per lo svolgimento delle lezioni frontali e di didattica esercitativa.

La Federazione non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'inadeguatezza delle strutture della scuola messe a disposizione dall'Ateneo.

La FIPE, compatibilmente con la propria attività istituzionale e agonistica, potrà mettere a disposizione una struttura sportiva attrezzata per lo svolgimento delle lezioni pratiche di Pesistica Olimpica o fornire il materiale per svolgere le attività.

Entrambe le Parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al reciproco personale salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Ciascuna Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra Parte da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

## **Art. 6 - Job Placement**

L'UNIVERSITÀ, tramite il settore Tirocini e Job Placement, è a disposizione per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività motorie, attraverso i tirocini curriculari e gli stage post-laurea.

#### **Art. 7 - Oneri**

L'UNIVERSITÀ si impegna a mettere a bando per l'anno accademico 2026/2027 l'insegnamento di Teoria, Tecnica, e Didattica della Psicistica, in base al compenso orario lordo onnicomprensivo stabilito dall'UNIVERSITÀ.

La FIPE si impegna a comunicare all'ufficio competente dell'UNIVERSITÀ, in accordo con il docente responsabile delle attività didattiche, entro il 30 settembre di ogni anno di validità dell'Accordo, i nominativi dei propri esperti incaricati di svolgere le attività formative, nonché ad informare con adeguata tempestività dell'eventuale indisponibilità e sostituzione di uno o più dei docenti precedentemente incaricati.

#### **Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente Accordo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti, autorizzato dai rispettivi organi competenti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R e/o P.E.C.

È prevista per entrambe le parti la possibilità di recedere dall'accordo comunicandolo alla controparte, con lettera raccomandata A.R. e/o P.E.C., con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e quella di ciascuno di esso. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo, previo assenso dell'altra Parte. L'utilizzo dei loghi delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi.

#### **Art. 10 - Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale che frequenterà le sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Il personale è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679"), unitamente, ove rilevanti, ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

Ai fini della stipula e dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si configurano, ciascuna per quanto di propria competenza, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 GDPR, ed hanno le responsabilità previste dall'art. 24 GDPR.

Le Parti si impegnano, in particolare, ad adottare tutte le misure per fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, oltre a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e s.s. del GDPR.

I Docenti Federali convocati dalla FIPE per la realizzazione dell'AFS di cui all'Art. 2, che, in base ad un contratto con l'Università, svolgeranno attività di docenza saranno nominati dall'UNIVERSITÀ persone autorizzate al trattamento, ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2- quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Si indicano di seguito i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione Dati (RPD):

• Per l' UNIVERSITÀ

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Palermo., con sede legale in Viale delle Scienze ed 15 PA  
Il DPO è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail: [antonino.bianco@unipa.it](mailto:antonino.bianco@unipa.it).

• Per FIPE

Titolare del trattamento: Federazione Italiana Pesistica, con sede legale in Roma (RM), viale Tiziano n.70, 00196

Il DPO è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@federpesistica.it](mailto:dpo@federpesistica.it).

**Art. 12 - Clausola di rinvio e Controversie**

La Convenzione si risolve di diritto nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta da una delle parti secondo le modalità stabilite (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile).

La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra, mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata, che intende valersi della presente clausola risolutiva, specificando l'inadempimento verificatosi.

La risoluzione non si verifica qualora l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito, purché la parte inadempiente ne dia tempestiva comunicazione scritta e dimostri di aver posto in essere ogni ragionevole sforzo per rimuovere l'impedimento.

Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Roma.

**Art. 13 - Registrazione e imposta di Bollo**

Il presente atto non è soggetto a registrazione. Successivamente alla sottoscrizione da parte delle Parti, il medesimo sarà sottoposto all'esame del primo Consiglio di Dipartimento del Dipartimento S.P.P.E.F.F. e, a seguito della relativa approvazione, acquisterà efficacia giuridica in conformità alle normative vigenti.

**Art. 14 - Firme**

Il presente documento è sottoscritto da entrambe le Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005.

Palermo, \_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_

Dell'Università degli studi di Palermo  
Prof. Antonino Bianco  
F.to digitalmente

Il Presidente della Federazione Italiana Pesistica  
Dr. Alberto Miglietta  
F.to digitalmente

